

DETERMINAZIONE

DEL

COMUNE DI MONTECRETO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

N° 32 del 30/9/2023

Il sottoscritto LEANDRO BONUCCHI in qualità di Sindaco

Premesso che il COMUNE DI MONTECRETO (ente richiedente) ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo il/i seguente/i contratti di mutuo:

4849500 di originari € 491.498,22;

Visto che con delibera n. 32 del 30/09/2023 la Giunta Comunale ha disposto di voler usufruire, per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale per le rate scadenti nel periodo 27/07/2023 - 31/12/2023 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 27/07/2023:

Visto il comma 3 dell'art. 3-ter del D.L. 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche), in base al quale la sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Atteso che la concessione della sospensione è subordinata:

- all'assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso a rimborsare i predetti/o finanziamenti/o nei termini conseguenti all'applicazione della sospensione e all'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'importo dovuto a titolo di interessi ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sul pertinente stanziamento di bilancio 2023, anche in esercizio provvisorio;
- alla presa d'atto nella medesima determina che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;
- alla prova di avvenuta notifica di detta determina tramite pec al Tesoriere dell'Ente.

Preso atto:

- che alla scadenza delle rate ricomprese nel periodo dal 27/07/2023 al 31/12/2023 questo Ente dovrà corrispondere, per ciascuno dei predetti mutui, unicamente gli interessi calcolati al tasso pattuito sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione;

- che tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata oggetto di sospensione per la quota capitale, come desumibile dal piano di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;

- che la sospensione determina, per ciascuno dei predetti mutui, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo senza necessità di rilascio di nuove garanzie;

8. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;
9. di notificare tramite pec la presente determina al Tesoriere dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario sottoscrive il presente provvedimento anche ai fini dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Procedimento
(da firmare digitalmente)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(da firmare digitalmente)

N.B.: Qualora il Responsabile del procedimento dovesse coincidere con il Responsabile del Servizio Finanziario l'atto va comunque sottoscritto due volte.